



## **Consultazione pubblica concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2016.**

### ***Premessa***

La scrivente Confederazione ha presentato ricorso contro l'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'annullamento degli atti che impongono al settore del trasporto e logistica privati delle merci il versamento del contributo.

Confetra dunque partecipa alla presente Consultazione al fine di ribadire, come già anticipato nell'Audizione pubblica svoltasi a Torino il 30 settembre u.s., le tesi esposte nel ricorso pendente.

### ***Quesito n. 1: Si chiedono osservazioni motivate in ordine all'elenco delle attività individuate dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo.***

Si rileva che i soggetti tenuti al versamento del contributo per il finanziamento dell'ART non sono individuati, come nel passato, in base ai codici ATECO, bensì attraverso la descrizione dell'attività economica. Tale impostazione appare più flessibile; peraltro ancora vengono ricomprese tra i soggetti obbligati al pagamento attività di trasporto e di logistica *tout court*, senza porre un confine tra servizi operanti in regime di libera concorrenza e servizi pubblici assoggettati alla regolazione dell'Autorità. Si auspica quindi una modifica del testo che, in coerenza con l'abbandono dei codici ATECO, restringa opportunamente l'attività di trasporto e logistica limitando l'obbligo di contribuzione ai soli servizi pubblici che sono gli unici "servizi regolati".

### ***Quesito n. 2: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione del fatturato rilevante.***

Il provvedimento prevede la possibilità di scorporare dal fatturato rilevante "i ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità". Inoltre si prevede "un'aliquota diversa e inferiore per i soggetti operanti nei settori dell'autotrasporto e della logistica in considerazione dell'elevato numero di operatori presenti in tale mercato, che comporta un elevato numero di soggetti tenuti al contributo, e della diversità di esigenza regolatoria in questi settori".

La Scrivente ritiene che il trasporto e la logistica privati delle merci siano attività che non ricadono nella competenza dell'ART e che pertanto debbano essere del tutto escluse dal pagamento del contributo, ancorché lo stesso sia fissato in misura ridotta. In questi settori non vi è alcuna esigenza regolatoria da parte dell'ART, né d'altro canto alcuna norma prevede la regolazione da parte dell'ART per questi settori.



***Quesito n. 3: Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla previsione di un'aliquota diversa ed inferiore per i soggetti operanti nei settori dell'autotrasporto e della logistica.***

Vedi quanto già espresso in risposta al quesito n.2.

***Quesito n. 4: Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla diminuzione dell'aliquota per le imprese con fatturato superiore alla soglia indicata, limitatamente al fatturato eccedente tale soglia.***

***Quesito n. 5: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai casi di esenzione sopra indicati.***

Si reputa arbitraria la scelta dell'ART di ridurre il contributo alle imprese con fatturati superiori a 2 miliardi di euro, tra cui rientrano proprio quelle che *ex lege* sono assoggettate al contributo in quanto gestori di infrastrutture, quali ad esempio Autostrade per l'Italia e R.F.I.

Parimenti l'esclusione dal versamento del contributo per importi contributivi pari o inferiori a 6.000 euro ha l'effetto di escludere servizi pubblici assoggettati *ex lege* alla regolamentazione dell'ART, come ad esempio il servizio taxi. In buona sostanza, l'ART intenderebbe agevolare i settori regolati *ex lege* e colpire ingiustamente quelli che non ricadono sotto la sua competenza, come il trasporto e la logistica privati delle merci.

**Quesito n. 6, 7 e 8:** Nessuna osservazione.

***Quesito n. 9: Si chiedono osservazioni motivate in relazione alle dichiarazioni da rendere in caso di rideterminazione del fatturato rilevante ai fini del contributo.***

Si ritiene fuorviante chiedere l'attestazione da parte dei revisori legali, società di revisione o collegio sindacale nei casi di rideterminazione del fatturato rilevante.

Esula totalmente dalla competenza, professionalità e dai compiti istituzionali di quegli organi valutare quali siano le attività ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità.

Roma, 9 ottobre 2015